



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 533/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL B.V.
PER L'OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA
ALL'AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS
(CONTESTAZIONE N. 36/15/SBC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, e, in particolare, l'art. 1, comma 30;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”* e, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, e, in particolare, l'art. 13;

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante *“Nuova organizzazione degli uffici dell'Autorità”*, che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 567/14/CONS, del 6 novembre 2014, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2015”, e, in particolare, gli artt. 1 e 4;

VISTA la delibera n. 87/15/CONS, del 24 febbraio 2015, recante “Adozione del modello telematico e delle istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2015 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media”, e i relativi allegati, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”», e il relativo Allegato A, come da ultimo modificata dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, e il relativo allegato A;

VISTO l’atto di contestazione n. 36/15/SBC, del 14 maggio 2015, notificato in data 18 maggio 2015, con cui il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha accertato e contestato alla società Vodafone Omnitel B.V., C.F. 93026890017, con sede legale in Amsterdam e con sede gestionale in via Jervis n. 13, Ivrea (TO), di non aver trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 567/14/CONS entro il termine del 1 aprile 2015;

VISTA la memoria prot. n. 46445 del 28 maggio 2015, recante come oggetto “contributo Agcom 2015 – contestazione per omesso invio del modello telematico”, con la quale la predetta società ha formulato controdeduzioni in merito al succitato atto di contestazione;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La società Vodafone Omnitel B.V. è un soggetto operante nell’ambito dei mercati di competenza dell’Autorità ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, nonché



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

un soggetto iscritto al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) in quanto svolge attività di editoria elettronica e servizi di comunicazione elettronica ed è, pertanto, tenuto ai sensi della delibera n. 567/14/CONS a inviare all'Autorità il modello "Contributo SCM – anno 2015" allegato alla delibera n. 87/15/CONS, debitamente compilato, entro il termine del 1 aprile 2015. In conseguenza della mancata trasmissione del suddetto modello entro il termine prestabilito, il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha avviato con atto di contestazione n. 36/15/SBC, del 14 maggio 2015, un procedimento sanzionatorio a carico della predetta Società.

2. Deduzioni della società

La società Vodafone Omnitel B.V., a seguito della notifica dell'atto di contestazione ha prodotto, in data 28 maggio 2015, una memoria difensiva rilevando, tra l'altro, che l'impiego del modello telematico predisposto dall'Autorità non era tecnicamente possibile, in quanto avrebbe comportato l'invio di informazioni non veritiere riguardo all'importo da versare. Inoltre, la società faceva presente che, come precisato nella comunicazione inviata all'Autorità in data 13 maggio 2015, aveva comunque provveduto al versamento del contributo 2015 e all'invio, con una specifica comunicazione, di tutte le informazioni necessarie e propedeutiche alla verifica dell'avvenuto pagamento e dei criteri adottati per il calcolo della quota di versamento al parziale.

3. Valutazioni dell'Autorità

La delibera n. 567/14/CONS non consente la trasmissione della dichiarazione annuale secondo modalità alternative rispetto all'invio del modello telematico "Contributo SCM – Anno 2015". In particolare, l'art. 4, comma 3, specifica che "*[l]e dichiarazioni [...] devono essere inviate in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al precedente comma*" all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web e segnatamente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 87/15/CONS, il modello "Contributo SCM – Anno 2015".

L'Autorità rileva altresì che la lettura dell'articolo 12 della direttiva n. 2002/20/CE offerta dal Consiglio di Stato nelle sentenze adottate nei primi mesi del 2015 non trova corrispondenza con quella fornita, in via pregiudiziale, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel giudizio di primo grado con la sentenza del 18 luglio 2013 nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12. Alla luce del consolidato principio di immediata applicabilità e di efficacia diretta delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, affermato non soltanto dalla giurisprudenza europea ma dalla stessa Corte costituzionale (cfr. Corte Cost., sentenza BECA n. 113/1985), l'Autorità ritiene che i diversi criteri interpretativi adottati dal Consiglio di Stato non possano in alcun modo prevalere su quelli dettati dalla Corte di giustizia. Pertanto, è a questi ultimi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che l'Autorità ha conformato la delibera e le istruzioni annuali per il versamento del contributo per l'anno 2015.

L'Autorità ritiene pertanto sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, in quanto la società Vodafone Omnitel B.V. non ha trasmesso il modello telematico "Contributo SCM – Anno 2015", dichiarazione dovuta all'Autorità ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, entro il termine ivi previsto del 1 aprile 2015.

CONSIDERATO che l'entità della sanzione varia, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, da lire 1.000.000,00 (unmilione/00), equivalente a euro 516,46 (cinquecentosedici/46), a lire 200.000.000/00 (duecentomilioni/00), equivalenti a euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38);

CONSIDERATI i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, interpretati alla luce delle menzionate *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, e in particolare:

- con riferimento alla gravità della violazione, la stessa è da ritenersi di ridotta rilevanza tenuto conto che, nel caso di specie, la violazione riguarda una disposizione che impone obblighi di carattere essenzialmente formale;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, l'analisi del conto economico relativo al bilancio dell'esercizio 2013 al 31 marzo 2014 depositato dalla società presso la Camera di Commercio, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, evidenzia un fatturato pari a euro 6.604.833.930 (seimiliardiseicentoquattromilioniottocentotrentatremilanovecentotrenta/00);
- con riferimento alla personalità dell'agente, la Società appare dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la predetta società ha provveduto al pagamento del contributo per l'anno 2015 nella misura e secondo le modalità dalla Società medesima ritenute corrette e, a seguito della contestazione, non ha trasmesso la dichiarazione "Contributo SCM – Anno 2015";

CONSIDERATO, altresì, che la società Vodafone Omnitel B.V. non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto a effettuare il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, pari al doppio del minimo della sanzione edittale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO congruo, pertanto, determinare l'importo della sanzione nella misura di euro 2.065,84 (duemilasessantacinque/84), pari a quattro volte il minimo della sanzione edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Vodafone Omnitel B.V., C.F. 93026890017, con sede legale in Amsterdam e con sede gestionale in via Jervis n. 13, Ivrea (TO), ha violato *l'articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249* per mancata trasmissione della dichiarazione;

ORDINA

alla società Vodafone Omnitel B.V., C.F. 93026890017, con sede legale in Amsterdam e con sede gestionale in via Jervis n. 13, Ivrea (TO), di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.065,84 (duemilasessantacinque/84), in applicazione dell'art. 4, comma 4 della delibera n. 567/14/CONS, non avendo trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della predetta delibera entro i termini ivi indicati;

DIFFIDA

la citata società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;

INGIUNGE

alla società Vodafone Omnitel B.V., C.F. 93026890017, con sede legale in Amsterdam e con sede gestionale in via Jervis n. 13, Ivrea (TO), di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, la somma di euro 2.065,84 (duemilasessantacinque/84) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della delibera n. 533/15/CONS*", con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 ovvero, in alternativa, il conto corrente bancario dei servizi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tesoreria provinciale dello Stato, avente codice IBAN
IT5400100003245348010237900.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest'Autorità in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 533/15/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci